

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 19/12/2005**

**CIRCOLO NAUTICO ANDORA**

**associazione sportiva dilettantistica**



**STATUTO**

**ART. 1 - Fondazione - Costituzione - Sede Sociale**

Il Circolo Nautico Andora - associazione sportiva dilettantistica ( indicato di seguito CNA ) è stato fondato in Andora il 5/6/1963, presso la Civica Biblioteca in Via Caprera; l'atto costitutivo è stato a suo tempo redatto dal Notaio Pietro Sibelli porta il n. 21784 di repertorio e il n. 5210 di raccolta. E' registrato in Albenga il 25/5/1963 al n. 2339 Volume 165.

Il presente statuto si conforma alle normative vigenti ed ai regolamenti esistenti, essendo, in sintesi, stilato per adeguamento alle stesse, e sostituisce, a far data dall'odierna assemblea straordinaria dei soci che lo ha approvato all'unanimità, le precedenti versioni (regolarmente registrate ), che si sono susseguite a modifica dello statuto originario.

La sede del CNA è in Andora.

L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha finalità sportiva.

**ART. 2 - Oggetto sociale**

Il CNA è un'associazione sportiva dilettantistica, non ha carattere politico e religioso ed ha per oggetto principale l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive. Il CNA è una associazione sportiva dilettantistica affiliata ad una federazione sportiva nazionale (FSN) o ad un ente di promozione sportiva (EPS) riconosciuto dal CONI, con relativa iscrizione, diretta o per tramite della FSN o EPS, al registro tenuto dal CONI Nazionale, ai sensi dell'art.90, comma 20, legge 289 del 27 dicembre 2002.

Si prefigge, inoltre ed in particolare, lo scopo di:

1. promuovere e divulgare la diffusione e l'incremento della navigazione da diporto e degli sport nautici, anche in considerazione dell'affiliazione alla FIV e/o altre associazioni e federazioni sportive nazionali ed internazionali, relativamente alle quali ha l'obbligo di rispettarne i regolamenti, oltre al rispetto delle normative statali, europee ed internazionali in materia;
2. promuovere e divulgare la diffusione e la pratica degli sport nautici e dilettantistici;
3. promuovere e divulgare la diffusione, la pratica e lo sviluppo delle manifestazioni nautico - sportive, agonistiche e diportistiche, culturali e formative a precipuo carattere nautico;
4. promuovere le provvidenze necessarie ai predetti sport;
5. promuovere e sviluppare l'istruzione e l'assistenza ai giovani nella pratica degli sport e delle attività nautiche, con particolare riguardo al loro miglioramento fisico, morale e culturale;
6. promuovere la tutela e la valorizzazione turistica del porto, delle acque marittime e di terra

della Val Merula, in relazione alla fauna e alla flora, nonché il fattivo affiancamento alle autorità marittime (e regionali), nella completa attuazione e applicazione delle Leggi e Regolamenti sulla Navigazione, sulla salvaguardia della vita umana in mare, ed alle autorità sportive per quanto attiene alle attività sportive;

7. indire corsi di navigazione tra gli associati, propedeutica e di perfezionamento, anche in relazione alla concessione delle patenti nautiche previste dalle leggi e dai regolamenti;
8. assumere senza scopo di lucro - nel settore sportivo e nel diporto - nel preminente interesse dei soci, l'onere di realizzare e gestire impianti propri o di terzi, bar, ristoranti e/o attività similari di interesse turistico, quali attività strettamente connesse all'attività istituzionale;
9. partecipare alle competizioni nautico-sportive;
10. acquistare, ottenere in concessione o in locazione o in qualunque altro titolo le aree necessarie all'insediamento della sede sociale o degli impianti distaccati o delle attrezzature sociali;
11. acquistare mezzi per lo svolgimento dell'attività sportiva o didattica, nonché per la loro assistenza o manutenzione;
12. ottenere concessioni dal demanio marittimo, comunale e restituirne il godimento ai soci, per il tramite di un corrispettivo specifico;
13. acquistare beni necessari per le attrezzature e il mantenimento delle strutture in concessione demaniale, ed effettuare ogni altro acquisto, acquisizione ed effettuare ogni operazione relativa alla nautica diportistica.


L'associazione potrà, per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, effettuare operazioni di permuta di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e/o affidamenti, la concessione di pegno o d'ipoteca, ed in genere quanto serva al conseguimento dell'oggetto sociale.

Svolge attività a favore anche di altre associazioni e/o enti e/o federazioni, anche in compartecipazione, per perseguire altre diverse finalità, culturali, ambientali e turistiche, facenti sempre capo ed essendo comunque attinenti al territorio andorese, e organizza manifestazioni sportive, svolte nella città di Andora, come anche quelle ambientali, culturali e turistiche.

In occasione di raduni e manifestazioni risultanti da calendario trasmesso al Comune all'inizio d'ogni anno o previa comunicazione da effettuarsi almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione e contenente la descrizione della stessa, la somministrazione di alimenti e bevande (bar sociale) può essere effettuata ai soci nel rispetto della normativa vigente, salvo provvedimenti contrari dell'organo comunale competente.

All'interno dei locali e dell'area concessa al CNA, è consentito lo svolgimento e/o l'installazione di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box, di biliardini, anche elettrici, di videogiochi ed in genere di congegni automatici e semi automatici d'intrattenimento, di cui potranno usufruire i soci, previo ottenimento delle relative autorizzazioni, in base alla vigente normativa.

Per raggiungere i propri fini, l'associazione utilizzerà le proprie risorse fisiche e patrimoniali, ma si avvarrà, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, dei contributi, consistenti in somme di denaro che per le varie attività l'amministrazione civica, altri enti sia territoriali, sia locali, ma anche altri



soggetti giuridici, ai quali verranno anche richiesti altri contributi, in forma diversa nel qua caso saranno espressamente richiesti anche se limitati a rimborso spese per manifestazioni, locandine, inviti, coppe, targhe contratti di utenza, etc. , rimborso spese per acquisto materiali; rimborso spese SIAE; concessione in uso di beni mobili non deperibili, di proprietà comunale.

### **ART. 3 - Durata - Scioglimento - Patrimonio**

La durata dell'Associazione è illimitata.

I proventi del CNA sono costituiti da :

- a) quote varie degli associati;
- b) proventi diversi derivanti dalla gestione dei servizi;
- c) donazioni;
- d) contributi federali;
- e) tasse di iscrizioni a manifestazioni diverse;
- f) da qualsiasi altro provento derivante dalla sua attività;
- g) contributi, sovvenzioni e/o rimborsi, conferimenti vari provenienti da enti pubblici e privati, e altre imputazioni giuridiche.

Il patrimonio è costituito dai beni immobili e da ogni altro futuro incremento, nonché da somme che pervengono al CNA senza destinazione, dai conferimenti dei soci, da eventuali erogazioni, lasciti o contributi, da sovvenzioni dello Stato e di enti pubblici o privati, da proventi derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse, da ogni altra entrata che concorra ad aumentare l'attivo sociale.

L'eventuale scioglimento deve essere deliberato da almeno 4/5 dei soci aventi diritto al voto.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

E' proibita la distribuzione anche in modo indiretto di utili, avanzi di gestioni, fondi, riserva o capitali.

L'impiego degli utili o avanzi potrà essere destinato solo al miglior conseguimento dell'oggetto sociale.

L'anno Sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 d'ogni anno.

Il bilancio Consuntivo dovrà essere chiuso con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e presentato alla successiva Assemblea Ordinaria, previa approvazione dei Revisori dei Conti, da convocarsi di norma entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale, ovvero entro sei mesi qualora particolari necessità ne richiedessero il rinvio.

#### **ART. 4 - Colori sociali**

I colori del CNA sono azzurro, bianco, rosso e nero.

Il tagliandetto ed il guidone sociale portano un'ancora nera con sottostante a sinistra C.N. Andora in campo bianco con sottostante striscia blu, il tutto attraversato da due strisce rosse inclinate da sinistra a destra dall'alto al basso.

#### **ART. 5 - Soci**

Possono essere ammessi a far parte del CNA in qualità di Soci i cittadini italiani e stranieri in età superiore agli anni sette, le associazioni sportive, gli enti turistici e marinari con sezioni nautiche non aventi scopo di lucro e le persone giuridiche in genere.

Coloro che manifestano la volontà di voler diventare soci devono formulare apposita richiesta scritta su modulo fornito dall'associazione, e sulla loro ammissione deve deliberare il Consiglio Direttivo in base alle norme contenute nel Regolamento di Applicazione.

E' fatto espresso divieto ai soci di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

E' stabilito il principio di disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendosi espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, mentre a tutti i soci o gli associati o partecipanti maggiori d'età è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

#### **ART. 6 - Categorie dei soci**

I soci del CNA sono suddivisi nelle seguenti categorie:


- a) Onorari
- b) Sostenitori
- c) Ordinari
- d) Allievi
- e) Sezione
- f) Familiare

#### **ART. 7 - Socio Onorario**

Il Socio Onorario è colui, che a giudizio del C.D. (o di almeno 1/3 dei soci), merita tale distinzione per aver acquisito particolari benemerienze che contribuiscono ad accrescere il prestigio del CNA. Il socio Onorario ha gli stessi diritti del socio ordinario. Il socio onorario decade dalla propria qualifica e relativi diritti qualora incorra nelle sanzioni previste nel presente statuto.

#### **ART. 8 - Socio Sostenitore**

Può essere socio sostenitore chiunque, persona fisica o giuridica, contribuisca annualmente con particolari elargizioni, donazioni, sovvenzioni o quant'altro, in denaro, natura e/o ogni sorta di



attribuzione reale e/o cartolare, per il miglioramento, il prestigio e lo sviluppo del CNA.

La qualifica di socio sostenitore è di carattere onorifico.

Con l'acquisizione della tessera di socio sostenitore si ha diritto a n. 2 tessere familiari, i quali godono di tutti i diritti di voto e di partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie e di nomina degli organi direttivi dell'associazione. I soci familiari vengono regolarmente iscritti a libro soci.

### **ART. 9 - Socio Ordinario**

In tale categoria rientrano tutti gli altri soci maggiorenni, ed i legali rappresentanti di enti, associazioni e persone giuridiche.

Con l'acquisizione della tessera di socio ordinario si ha diritto a n. 1 tessera familiare, il quale gode di tutti i diritti di voto e di partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie e di nomina degli organi direttivi dell'associazione. I soci familiari vengono regolarmente iscritti a libro soci.

### **ART. 10 - Socio Allievo e Socio di Sezione**

Allievi sono quei soci che per le leggi dello Stato sono persone fisiche minorenni.

Di Sezione sono quei soci che indipendentemente dall'età intendono aderire al CNA limitando la loro appartenenza all'ambito di una delle sue sezioni. Il socio di sezione, purché di età superiore ai 18 anni, può partecipare all'Assemblea ed ha diritto di voto, alla compresenza dei requisiti richiesti nel regolamento di attuazione e/o in quello che adotterà nell'esercizio dei suoi poteri il Consiglio Direttivo; in ogni caso il socio di sezione, se maggiorenne, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Per i soci di Sezione non è obbligatorio il rilascio della tessera, in quanto fa fede l'iscrizione al libro soci; la tessera potrà essere richiesta in ogni momento dall'interessato.

### **ART. 11- Doveri dei soci**

I soci hanno il dovere di contribuire allo sviluppo del CNA ed alla migliore organizzazione e riuscita delle manifestazioni nautico-sportive.

Hanno, altresì, l'obbligo di non porre in essere atti e comportamenti che direttamente o indirettamente pregiudichino gli scopi e gli interessi del CNA.

I soci hanno il dovere di uniformarsi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed a tutte le norme e disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo, di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'organo competente.

Hanno inoltre il diritto di intervenire alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e di partecipare alle Elezioni per le cariche sociali, di votare direttamente o per delega.

Inoltre, i soci hanno il dovere di:

- comportarsi in maniera irreprensibile sia nei locali del circolo sia al di fuori, improntando la propria condotta ad un elevato senso di lealtà sportiva, di moralità e di convivenza sociale;
- osservare il presente statuto ed i regolamenti emanati;
- risarcire i danni causati al circolo dal socio;
- pagare quanto dovuto al circolo ed ai gestori dei servizi sociali, i quali non sono autorizzati a

far credito ad alcun socio;

- evitare di svolgere attività di carattere politico nei locali del circolo;
- comunicare entro 30 giorni il cambio di domicilio.

## **ART. 12 - Diritto dei soci**

Tutti i Soci hanno diritto:

- di fregiarsi del distintivo sociale, di inalberare sulla propria imbarcazione il guidone sociale o apporre l'adesivo che lo raffigura;
- di utilizzare i distintivi ed i guidoni delle varie federazioni e/o associazioni alle quali il CNA ed il socio risultino affiliati;
- di frequentare la sede sociale ed eventuali altri locali del CNA;
- di accedere a tutti i locali sociali;
- di usufruire delle concessioni demaniali e non, di cui il CNA risulti titolare;
- di prendere posto nei luoghi riservati al CNA in occasione di manifestazioni nautico-sportive;
- rivestire cariche sociali secondo le norme del presente statuto e presentare nuovi soci.

## **ART. 13 - Provvedimenti Disciplinari**

Il Socio che si rende colpevole d'infrazioni al presente statuto è passibile, con provvedimento assunto dal Consiglio Direttivo, previa istruzione ed assunzione delle informazioni del caso, con decisione da adottarsi a maggioranza dei deliberanti (in caso di parità dei voti, il voto del Presidente sarà decisivo), di:

- a) ammonizione verbale del Presidente in caso di lievi mancanze;
- b) sospensione temporanea a tempo determinato in caso di mancanza sostanziale, per non meno di 20 giorni e sino ad un massimo di due mesi, in base alla gravità dell'infrazione;
- c) radiazione dal Circolo, nel caso in cui commettano gravi violazioni delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni e/o delle deliberazioni prese dagli organi sociali, e/o quando si rendano morosi nel pagamento della quota annuale, e/o quando, in qualunque modo, arrechino danno morale o materiale al Circolo;
- d) proposta di radiazione dalle varie federazioni alle quali il CNA ed il Socio risultino affiliati.

Avverso al provvedimento di cui alle lettere b), c) e d) il socio può entro e non oltre il 15° giorno, a pena di decadenza, dalla data di comunicazione a mezzo lettera raccomandata, o altro mezzo equipollente, proporre opposizione al provvedimento nanti il Collegio dei Probiviri, con ricorso motivato da inviarsi con lettera raccomandata al CNA.

Sentite le ragioni del ricorrente e sulla base delle note rese dal C.D., il Collegio dei Probiviri rigetta o accoglie i motivi di ricorso, con conseguente, nell'ultimo caso, automatica riammissione del socio espulso.

I soci radiati dal circolo non potranno essere riammessi prima di tre anni dalla data del



provvedimento d'espulsione.

### **ART. 14 - Dimissioni del socio**

Il Socio che intende dimettersi dovrà farlo per iscritto almeno un mese prima della scadenza dell'anno sociale.

Sarà comunque considerato dimissionario quel socio che non avrà provveduto al versamento della quota sociale entro il termine stabilito dal regolamento.

Il socio dimissionario, al pari di quello radiato, perderà qualsiasi diritto nei confronti del CNA, del suo patrimonio sociale e comunque di quanto previsto dal regolamento, non avendo alcun diritto a rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

I soci dimessi non potranno richiedere in restituzione nessun contributo versato e potranno fare domanda di riammissione, essendo comunque prima tenuti al pagamento della quota di partecipazione una-tantum.

### **ART. 15 - Quote di associazione ed altre**

Le quote di associazione o di altri servizi vengono fissate ogni anno, sia per gli importi che per le scadenze, dall'assemblea generale ordinaria, su proposta del C.D., che terrà conto delle necessità economico-finanziarie dell'annata, a maggioranza dei presenti.

### **ART. 16 - Affiliazioni**

Il CNA ha facoltà di affiliarsi a tutte le federazioni e/o associazioni e/o enti sportivi nazionali e/o stranieri, debitamente riconosciuti dal CONI, impegnandosi ad attenersi agli statuti ed ai regolamenti particolari degli stessi, aventi finalità e scopo simile a quello del CNA.

Agli aderenti a queste associazioni e/o enti e/o federazioni, in occasione di manifestazioni e/o incontri e/o eventi e/o altro, organizzati dal CNA o ai quali il CNA partecipa e che si svolgono sul territorio della Città di Andora, ed eventualmente nelle zone limitrofe potranno, dato il particolare momento di aggregazione ed in considerazione della temporaneità degli eventi, comunque nel perseguimento degli obiettivi statutari, accedere ai locali del Circolo, nonché usufruire dei servizi offerti dal CNA ai propri soci.

### **ART. 17 - Organi sociali**

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Presidente e Vice-Presidente
- c) il Consiglio Direttivo
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti

e) il Collegio dei Proviviri.

Tutte le suddette cariche sono onorarie e non retribuite. Si richiama espressamente la norma contenuta nell'articolo 90, comma 18, legge n. 289/2002 circa la gratuità degli incarichi degli amministratori, ferma la possibilità, qualora ne ricorrano i presupposti, di attribuzione agli stessi di indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa come disposto dall'articolo 81, comma 1, lettera m) del Tuir (D.P.R. n. 917/1986). Le cariche sociali possono essere assunte soltanto dai soci maggiorenni che godono dei requisiti richiesti dall'art. 18 di questo Statuto Sociale

### **ART. 18 – Eleggibilità**

Sono eleggibili e rieleggibili alle cariche sociali i soci in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) assenza di carichi pendenti e attestato di godimento dei diritti civili.

Non sono eleggibili alle cariche sociali coloro che nei confronti dei quali siano stati adottati dei provvedimenti disciplinari.

La composizione del Consiglio Direttivo dovrà essere regolamentata da apposita norma emanata nel Regolamento di Applicazione.

Coloro che già hanno occupato cariche sono rieleggibili

### **ART. 19 – Assemblea dei soci**

L'assemblea dei soci è il massimo organo che esercita i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali a mezzo degli organi esecutivi.

L'assemblea in particolare:

- a) elegge il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti, i Proviviri.
- b) delibera sulle direttive dell'attività sociale;
- c) approva la relazione morale e finanziaria della gestione annuale, il bilancio consuntivo – sentita la relazione dei Revisori dei Conti – ed il bilancio preventivo.

Annualmente l'assemblea è tenuta all'approvazione di un rendiconto economico e finanziario (comprendente sia il bilancio consuntivo che quello preventivo), secondo le disposizioni statuarie, redatto a cura del Consiglio Direttivo e sottoscritto dal Presidente dell'Associazione.

L'assemblea svolge la propria attività secondo il regolamento di attuazione.

Le deliberazioni dell'assemblea diventano immediatamente esecutive per tutti i soci.

Gli organi amministrativi saranno scelti nel rispetto della sovranità dell'assemblea dei soci o degli associati o partecipanti e nello statuto sono previsti i criteri di loro ammissione ed esclusione, nonché saranno assicurate idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.



## **ART. 20 - Consiglio Direttivo**

Il C.D. è l'organo direttivo ed esecutivo del CNA e dura in carica quattro anni e comunque, per l'ordinaria amministrazione, sino all'elezione dei successori.

Assume ed esercita i poteri previsti dallo statuto, attua le decisioni dell'Assemblea dei Soci quale organo esecutivo.

Il C.D. è composto da:

- un Presidente
- un Vice-Presidente
- un segretario
- un tesoriere
- da 2 a 6 consiglieri

Compete al C.D.

- a) fissare i piani dell'attività sociale in relazione alle direttive dell'Assemblea dei Soci;
- b) espletare le funzioni allo stesso delegate dall'assemblea dei Soci;
- c) emanare e modificare i regolamenti sociali;
- d) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi nonché la relazione morale sulla gestione annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- e) deferire al Collegio dei Probiviri i soci colpevoli di infrazioni come da art. 13 lettera b), c) e d);
- f) determinare le quote associative di ogni anno.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

Tutte queste attività possono essere affidate per la loro esecuzione, al Presidente e al Vice Presidente.

## **ART. 21 - Il Presidente**

Il Presidente rappresenta il CNA a tutti gli effetti, compreso quello legale sia attivamente sia passivamente.

Il Presidente:

- esegue le delibere delle assemblee e quelle del Consiglio Direttivo;
- convoca le assemblee ordinarie e straordinarie;
- sottoscrive tutti i verbali, fatta eccezione per quelli del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- sottoscrive il rendiconto economico e finanziario, una volta che questo è approvato dall'assemblea dei soci;
- firma i regolamenti, le tessere, ecc., secondo quanto previsto dal regolamento organico;
- ha facoltà di delegare tutti o parte dei suoi poteri al Vice-Presidente od ai Consiglieri, come pure di sospendere i Consiglieri palesemente inefficienti.

In caso di temporanea assenza o di impedimento è sostituito dal Vice-Presidente, o da altra persona

da lui designata, l'uso della cui firma costituisce manifestazione concludente, che non ammette prova contraria dell'assenza o impedimento del Presidente, con esonero per i terzi da ogni loro responsabilità al riguardo.

Durante il quadriennio può cooptare fino a n. 3 Consiglieri al posto di eventuali dimissionari o mancanti, scegliendoli tra i soci e previa approvazione del C.D.

Il Presidente coordina il lavoro di tutti i Consiglieri ai fini del buon andamento del CNA e può decidere in casi di particolare urgenza provvedimenti tecnici o amministrativi senza consultare il C.D. nei limiti previsti dal Regolamento di Applicazione.

### **ART. 22 - Il Segretario**

Il Segretario assiste il Presidente nelle sue mansioni, ha la responsabilità del funzionamento degli uffici del CNA, dirige il personale, collabora con il Tesoriere, assolvendo comunque ai compiti indicati nel Regolamento di Attuazione, redige e controfirma i verbali della cui autenticità è responsabile.

### **ART. 23 - Il Tesoriere**

Il Tesoriere è responsabile del patrimonio sociale, dei proventi vari, delle entrate e della contabilità, secondo quanto indicato dal regolamento.

### **ART. 24 - I Consiglieri**

I Consiglieri partecipano alle riunioni del C.D. ed alle varie attività del CNA espletando anche le funzioni eventualmente delegate dal Presidente.

I Consiglieri delegati dal Presidente, quali direttori di sezione, partecipano e convocano le riunioni tenendo al corrente il C.D. dell'andamento delle sezioni.

### **ART. 25 - Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo dell'amministrazione ed è composto da n. 3 membri.

Le sue norme di funzionamento sono previste dal Regolamento di Applicazione.

### **ART. 26 - Il Collegio dei Proviviri**

Il Collegio dei Proviviri è l'organo disciplinare del CNA ed è composto da n. 3 membri.

Le sue norme di funzionamento sono previste dal Regolamento di Applicazione.

### **ART. 27 - Disposizioni finali e transitorie**

In caso di particolari contingenze, valutate tali dal C.D., potranno essere in parte derogate le norme

relative ad adempimenti formali e di esercizio delle attività del Circolo con provvedimento reso a verbale dal C.D..

Le modifiche o emendamenti al presente statuto dovranno effettuarsi mediante referendum o assemblea straordinaria secondo le modalità previste dal regolamento quando le modifiche si riferiscono all'oggetto sociale, modi e forme di costituzione degli organi sociali, poteri degli stessi, scioglimento dell'associazione e/o ogni altra decisione di massima importanza per la vita sociale del circolo; ogni altra modifica al presente statuto e relativa alla vita sociale del CNA, nella sua espressione sia interna sia esterna, potrà essere determinata con delibera del C.D. adottata all'unanimità e quando tali modifiche incidano anche sul presente statuto dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'assemblea straordinaria o a mezzo referendum, comunque nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento di Attuazione.

Ogni altro aspetto non espressamente richiamato si considera disciplinato dalle normative vigenti ovvero dalle disposizioni dell'emanando regolamento di attuazione nonché dai regolamenti interni che adotterà il C.D..

Il testo del presente Statuto, firmato dal Presidente e dal Segretario, resterà negli archivi del CNA.

### **ART. 28 - Modifica del regolamento di attuazione**

Il C.D. successivamente all'approvazione di tale Statuto avrà l'onere di redigere e modificare l'esistente regolamento di applicazione in conformità alle norme statutarie entro sei mesi dall'adozione dello statuto.


Andora, 19 dicembre 2005

Il Presidente

AGENZIA DELLE ENTRATE DI ALBENGA

Registrato il 25 GEN. 2006 N° 678

col pagamento di Euro 168.000



IL DIRETTORE

Seconda Area - F2  
Adelaide Amorelli